



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE "INCANTARTI.CMA"

L'anno duemilaventicinque il giorno 7 del mese di giugno in Napoli (NA) alle ore 18.00 presso la sede dell'Associazione sita in via Francesco Cilea 64, si riunisce l'Assemblea Straordinaria con i presenti: Gogliettino Daniele, Maddaloni Francesca, Gogliettino Giovanni, Esposito Giovanna, Del Gaudio Concetta, Maddaloni Michele, Gogliettino Rosa e De Gregorio Renato. I presenti chiamano a presiedere l'assemblea il Sig. Gogliettino Daniele e come Segretario nominano la Sig.ra Rosa Gogliettino, che a loro volta accettano. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, pertanto ai sensi dello Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno. All'Assemblea in prima convocazione, il giorno 4 del mese di giugno 2025 alle ore 19:30, erano presenti un numero limitato di soci ordinari e pertanto non è stato raggiunto il quorum ai fini della valida costituzione del sodalizio.

Segue l'ordine del giorno:

- modifiche statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D.Lgs. 03 luglio 2027 n. 117).

Sul punto dell'ordine del giorno prende la parola il Sig. Daniele Gogliettino, il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto, e cioè l'adeguamento al D.Lgs. 117/17 per far rientrare l'Associazione nella categoria degli Enti del Terzo Settore, abbreviato ETS. In questo modo l'Associazione acquisterà la qualifica di Associazione di Promozione Sociale, abbreviato APS, e sarà possibile iscriverla al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, abbreviato RUNTS. In questo modo l'Associazione potrà beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, e accedere a contributi pubblici o stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni. Segue un breve dibattito, durante il quale l'associato Sig. Giovanni Gogliettino chiede delucidazioni sulla qualifica di APS e di ETS. Il Presidente e il Segretario forniscono chiarimenti e approfondiscono il discorso anche sulla possibilità di nuovi progetti da realizzare.

Al termine della discussione il Presidente dichiara aperta la votazione e l'Assemblea, a maggioranza assoluta, delibera di approvare in modo favorevole il nuovo Statuto associativo. A questo punto si conferisce l'incarico al Presidente o a un suo delegato di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente Verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e successivamente di fare richiesta di iscrizione al Terzo Settore e, quindi, al Runts.

Il Presidente chiede se ci sono domande o interventi di qualsiasi altro tipo e così, esaurito l'ordine del giorno e non essendoci altro da deliberare, dichiara sciolta alle ore 19.35 dello stesso giorno l'assemblea.

Il Presidente

Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI NAPOLI 2

REGISTRATO AL N. 366/3 DEL 21 LUG 2025

TOTALE VERSATO: 200,00

SEDOLARE BECCA ART. 3 D.LGS. 14/3/2015 n. 23
IL DIRETTORE

Leiamillo



Myrasm Clement
disp. n. 22 del 02.01.2025
2942

**Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"Incantarti.cma"**

Titolo I - COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 - Costituzione

Con atto del 17/10/2014 è stata costituita l'associazione denominata INCANTARTI.CMA di seguito più brevemente citata come "Associazione".

L'Associazione intende conformarsi al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e assumere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale. La qualifica di "Associazione di Promozione Sociale" e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto della sua iscrizione nella sezione APS del RUNTS. In tal caso, la denominazione potrà essere integrata anche con l'acronimo ETS o con la locuzione Ente del terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di NAPOLI. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore degli associati, dei familiari e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività di interesse generale presenti in questo statuto e persegue i seguenti scopi generali:

1. favorire lo sviluppo e il miglioramento della cultura in genere, e nello specifico la musica in tutte le sue forme, la letteratura e le arti di parola, le arti visive, come il disegno, la pittura, il fumetto, la fotografia ed etc, in favore dei soci e delle persone della comunità in cui opera mediante corsi di studio, di pratica e di approfondimento;
2. promuovere e favorire l'educazione artistica, letterale e musicale dei soci e dei non soci, specialmente dei minori e degli svantaggiati di carattere fisico-psichico e sociale, mediante l'organizzazione e l'istituzione di attività, eventi, seminari, corsi, laboratori, mostre, gruppi musicali e artistici e simili;
3. promuovere lo sviluppo, la diffusione e la propaganda di attività culturali, artistiche, musicali e sociali;
4. stimolare la comunità condividendo i risultati delle proprie esperienze, arricchendo il lavoro collettivo (didattico, pratico, esecutivo e di sostegno) non solo con i propri volontari, ma anche tramite l'intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti;
5. promuovere l'attività artistica, culturale e musicale, sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo, sia come servizio al pubblico, da effettuare oltre alla sede anche in teatri, saloni, musei, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;
6. promuovere la collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento dell'arte e della musica e la diffusione della pratica artistica e musicale in genere fra i bambini, i ragazzi e i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
7. promuovere la diffusione della cultura artistica, della letteratura, della scrittura e di tutto quello legato alla recitazione e all'uso della parola, anche come fattore di aggregazione sociale;
8. promuovere l'organizzazione e la realizzazione, anche in collaborazione con terzi, di manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, manifestazioni artistiche e culturali, di raduni, concorsi, premi, rassegne, mostre, attività concertistiche, attività culturali, spettacoli teatrali, promuovendo la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
9. promuovere studi, ricerche, seminari, conferenze e organizzare attività di divulgazione artistico-culturale e di produzione musicali, con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti affini;
10. tutelare gli interessi morali, artistici, culturali e sociali di tutti i soci;
11. promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della cultura, della formazione e della didattica artistica, musicale e cinematografica.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dal presente statuto.

Titolo II - ATTIVITÀ ESERCITATE

Art. 4 – Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale le seguenti attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni:

lettera a) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché lo svolgimento di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; nello specifico incontri, manifestazioni, stage, seminari, convegni, mostre, attività educative per bambini e giovani, corsi e laboratori per concorrere al bene comune;

lettera b) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera c) - radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; promozione della propria attività anche tramite saggi, riviste, pubblicazioni multimediali e telematiche, libri e qualsiasi altra forma di riproduzione audiovisiva;

lettera d) - formazione curricolare scolastica ed extra-scolastica, anche finalizzata al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; percorsi finalizzati a sostenere la piena partecipazione sociale e l'integrazione e iniziative di supporto sociale nei confronti di categorie fragili e persone in situazione di disagio e/o difficoltà;

lettera e) - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza;

lettera f) - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dell'uguaglianza, riconoscendo la dignità delle iniziative sociali, aggregative e partecipative che animano la comunità del territorio.

Art. 5 – Attività diverse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Gestione delle attività organizzate

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati dal Consiglio Direttivo. Con riferimento all'art. 36 del D.lgs. 117/2017, in caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Titolo III - FUNZIONAMENTO

Art. 7 – Regolamento Associativo

L'Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'Associazione.

Art. 8 - Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'Esercizio Sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 - Bilancio Sociale

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto il

Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art.10 - Patrimonio

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
5. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
6. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, mostre, spettacoli, eventi in genere e sottoscrizioni anche a premi;
7. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità del presente statuto.

Art.11 - Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente.

Titolo IV - I SOCI

Art.12 - Adesione all'Associazione

L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo l'aggregazione e lo scambio multiculturale.

Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente Statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo può comunicare all'interessato il motivo del rigetto solo su richiesta di quest'ultimo.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

1. dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
2. morte;
3. esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci per gravi motivi o violazioni dell'etica associativa;
4. mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso.

In caso di recesso, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Le modalità di adesione all'Associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere annuale e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto.

Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 13 - Diritti dei soci

È possibile aderire all'Associazione in qualità di "socio ordinario", "socio sostenitore" e "socio onorario":

- i *soci ordinari* vengono accettati dal Consiglio Direttivo, previa domanda, e sono soggetti al versamento della quota associativa annua, hanno i diritti e i doveri presenti in questo statuto, incluso il diritto al voto e alla partecipazione alle assemblee dell'Associazione;
- i *soci sostenitori* vengono accettati dal Consiglio Direttivo, previa domanda, possono versare una quota associativa uguale o superiore a quella dei soci ordinari tramite contributi o donazioni,

sostengono le attività associative e usufruiscono dei suoi servizi. Non hanno diritto alla partecipazione e al voto nelle assemblee dell'Associazione;

- i *soci onorari* sono coloro che, per i loro meriti o per l'apporto alla vita associativa, vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa. Non hanno diritto alla partecipazione e al voto nelle assemblee dell'Associazione.

È previsto anche il ruolo di "*socio fondatore*", cioè di coloro che hanno dato vita all'Associazione e non sono soggetti al versamento della quota associativa annua; hanno i diritti e i doveri presenti in questo statuto, incluso il diritto al voto e alla partecipazione alle assemblee dell'Associazione e possono ricoprire incarichi all'interno della stessa.

Tutti i soci hanno diritto:

1. a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
2. tutti i soci possono prestare attività di volontariato presso l'Associazione;
3. a usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;

Soltanto i "soci ordinari", iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci, e i "soci fondatori" hanno diritto:

- a) all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi;
- b) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti, ad approvare i bilanci e a concorrere all'assunzione delle altre delibere assembleari.

Gli associati minorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci, possono esercitare i propri diritti attraverso chi esercita la loro responsabilità genitoriale, con la sola esclusione dell'elettorato passivo.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

Art. 14 - Doveri dei soci

I Soci hanno il dovere di:

1. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
2. rispettare il presente statuto e le norme contenute nell'eventuale regolamento associativo;
3. rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
4. rispettare le delibere degli organi sociali;
5. mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;
6. non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
7. versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Titolo V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 - Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- I. l'Assemblea dei Soci;
- II. il Presidente;
- III. il Consiglio Direttivo.

Art. 16 - L'Assemblea dei Soci

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione e possono partecipare soltanto i soci ordinari e i soci fondatori.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento. È possibile utilizzare avviso scritto affisso nella sede dello svolgimento delle attività principali di convocazione assemblea.

In via ordinaria l'assemblea si riunisce una volta l'anno o quando il Presidente stesso ritenga ci sia un valido motivo, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni.

L'Assemblea ordinaria:

1. elegge il Presidente e i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo;
2. approva entro la conclusione dell'anno solare il bilancio preventivo di spesa per l'anno successivo;
3. approva entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell'esercizio precedente;
4. approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;

5. nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
7. approva e modifica il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali e organizzativi;
8. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

1. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
2. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
3. delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà i soci ordinari. In seconda convocazione che, conformemente alle disposizioni del Codice Civile, non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci ordinari e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri nella misura di 2 o 3 membri.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità indicate dal Regolamento Associativo e dura in carica 10 anni.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell'Associazione e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

1. mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
2. elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
3. attua gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci;
4. approva i programmi di attività;
5. assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
6. approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
7. coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
8. elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
9. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
10. delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione, nonché l'esclusione degli stessi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richiedano i membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza di due/terzi dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni prese dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati dal presente statuto.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'Associazione.

Predispose per l'Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri.

Le dimissioni o la decadenza del Presidente sono causa di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è scelto dal Presidente in modo temporaneo tra uno dei membri del Consiglio Direttivo e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Titolo VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 20 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione integra l'acronimo APS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art. 21 - Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci ordinari e soci fondatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto a un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

A tal fine l'Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore con le modalità previste dal presente statuto.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento dell'iscrizione stessa. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Napoli, il 3/6/2025

Daniele Gasparrini
Rosa Gasparrini